

STATUTO

"SEMI DI SPIGA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA ENRICO DE
NICOLA 66

Numero REA: CS - 237070

Codice fiscale: 03459520783

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 08/11/1991 n° 381 art. 1 comma 1 lett.	
	A, con sede nel comune di Cosenza (CS), la Società cooperativa a mutualità preva-	
	lente denominata	
	<"SEMI DI SPIGA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS>	
	La Cooperativa Sociale nasce all'interno dell'Associazione di volontariato "La Spi-	
	ga", frutto di un percorso di riflessione fortemente condiviso dal nucleo storico del-	
	l'Associazione, dai volontari, dalle famiglie, dai ragazzi con disabilità, e maturato	
	della volontà di affrontare in modo efficace e specifico le diversificate esigenze di	
	vita, con uno sguardo sulle storie concrete, sulle relazioni di senso, sui quartieri e	
	sulla città.	
	Alla Società Cooperativa, se con numero di soci cooperatori inferiore a venti ovve-	
	ro con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, per	
	quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-	
	razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agen-	
	zie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero	
	civico) nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento del-	
	la sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 2 (Durata)	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con de-	
	liberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO- OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi ge-	
	nerali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa	
	dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,	
	lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Sta-	
	to e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti coo-	
	perativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e in-	
	ternazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse vive della comunità attraverso sia la gestione di servizi socio-sanitari	
	ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A", che attraverso lo svolgimento di atti-	
	vità produttive nei vari settori, in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91	
	lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente	
	soci lavoratori retribuiti, fra cui soci svantaggiati in misura non inferiore a quella	
	prevista dalla citata legge 381/91, dando occupazione lavorativa agli stessi alle mi-	

	gliori condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con appo-	
	sito regolamento interno di cui alla L. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Società Cooperativa non ha scopi di lucro, è retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, ispirandosi alla	
	solidarietà, alla democraticità e all'impegno, che sono alla base del movimento coo-	
	perativo mondiale ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della colletti-	
	vità, l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti	
	svantaggiati. Per far ciò la Società Cooperativa si propone di svolgere in modo orga-	
	nizzato attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale,	
	assistenziale, di beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell'ambiente,	
	cultura, arte e sport. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risor-	
	se fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale,	
	di volontariato o di fruitori di servizio, partecipano nelle diverse forme all'attività	
	ed alla gestione della Società Cooperativa.	
	Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà utilizzare anche l'opera di	
	Soci volontari e di terzi (non Soci) - quali, ad esempio, i volontari in Servizio Civile	
	Volontario Nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori.	
	La Cooperativa può aderire ad associazioni di cooperative italiane o europee o in-	
	ternazionali su decisione della maggioranza dei soci.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto di realizzare inizia-	
	tive di carattere educativo, culturale, ricreativo, formativo, animatorio ed assisten-	
	ziale, promuovendo e favorendo la Cooperazione sociale come efficace sostegno di	
	persone svantaggiate e delle loro famiglie.	

	La Società Cooperativa intende realizzare i propri scopi mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse vive della comunità sia la gestione di servizi socio-sanitari, assisten-	
	ziali, di beneficenza, di volontariato, educativi e di formazione, anche ai sensi del-	
	l'art. 1 comma 1 lett. A della legge 8/11/1991 nr. 381; che attraverso lo svolgimento	
	di attività produttive nei vari settori finalizzate all'inserimento lavorativo e all'integrazione	
	sociale di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione sociale	
	ai fini della legge 381/91 lettera B e successive modifiche ed integrazioni.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente	
	soci lavoratori retribuiti, fra cui soggetti svantaggiati in misura non inferiore a quella	
	prevista dalla citata legge 381/91 dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito	
	regolamento interno di cui alla legge 142/2001.	
	Al fine di rientrare in tali previsioni la Cooperativa rispetterà rigorosamente le prescrizioni	
	ed i parametri fissati da tale legge. Tuttavia il sodalizio si propone di coordinare e sfruttare	
	le sinergie tra le varie attività per concretizzare anche le fattispecie di cui alla lettera A) dell'art. 1	
	della citata norma.	
	I soci di suddetta cooperativa si pongono l'obiettivo di crescere insieme, aiutandosi e sostenendosi	
	a vicenda. Lo scopo sociale è quello di promuovere la centralità della persona nonché la sua	
	partecipazione e auto-determinazione.	
	Per il pieno raggiungimento dei fini elencati la cooperativa impiega principalmente	
	soci lavoratori retribuiti. Le persone prese in carico dalla cooperativa per le quali sia possibile	
	un inserimento lavorativo come evoluzione o completamento delle attività educative, assistenziali	
	e terapeutiche, per come previsto dalla citata legge 381/91, saranno impiegate in mansioni	
	consone alle loro capacità e interessi, affinché possano godere degli ovvi vantaggi sociali del loro	
	impiego. La società con-	

	figura la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta se-	
	parazione delle gestioni relative alle varie attività esercitate, ai fini della corretta ap-	
	plicazione delle eventuali agevolazioni concesse dalla vigente normativa, conforme-	
	mente alle disposizioni di cui alla circolare nr. 153/96 del giorno 8/11/1996 del mini-	
	stero del Lavoro e della Previdenza Sociale.	
	La cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti da parte dello Stato, da	
	Enti Pubblici, regionali, Locali e della Comunità Europea o da Enti e soggetti priva-	
	ti.	
	L'ottenimento delle commesse di lavoro potrà aversi anche partecipando a pubblici	
	appalti, ovvero, in deroga a tale normativa, atteso il carattere sociale del sodalizio,	
	in regime di convenzione e con semplice trattativa privata.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, atte a rag-	
	giungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad altre cooperative al fine di rendere	
	più efficace la propria azione e potrà aderire a Consorzi e ad associazioni ricono-	
	sciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.	
	La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i soci ai	
	benefici della mutualità, applicandone i principi ed i metodi. Nell'esercizio della	
	propria attività, ove ritenuto utile, la cooperativa potrà avvalersi anche dell'attività	
	di terzi, in ogni caso dovrà operare in regime di mutualità prevalente ai sensi del-	
	l'art.2512 del codice civile. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie	
	ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all' osservanza del presente statuto,	
	dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.	
	A tal fine la società può, per il perseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 1 com-	
	ma 1 lett. B), della medesima legge, stipulare convenzioni con gli enti pubblici in	
	deroga alla disciplina in materia di contratti della p.a. ai sensi dell'art. 4 comma 2 e	

	art. 5 comma 1 L. 381/91.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo prece-	
	dente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in conformità a quanto	
	previsto dalla legge 381/91 lett. A) e lett. B).	
	In particolare la società cooperativa ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha	
	come oggetto lo svolgimento di attività socio-assistenziali ed educative quali:	
	- servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assi-	
	stenza alla persona e nello specifico di: assistenza domiciliare e ospedaliera, assi-	
	stenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica e riabilitativa in favore di anzia-	
	ni, infermi e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, nonché in favore di	
	ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodi-	
	pendenti, di alcolisti, di immigrati, di minori e famiglie in situazioni di disagio, al fi-	
	ne di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e l'integrazione	
	sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati nonché piani d'inseri-	
	mento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che colleghino funzio-	
	nalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta,	
	ed anche in collaborazione con le ASP, gli ENTI Locali e le Associazioni rappresen-	
	tative dei soggetti suddetti;	
	- fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case di cura, case	
	di riposo o luoghi di villeggiatura;	
	- promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione volti all'avviamento	
	lavorativo dei soggetti disabili ed inoltre per la qualificazione del personale, in con-	
	venzione con Enti pubblici e/o privati;	

	- realizzazione, gestione e/o assistenza e animazione, anche per conto terzi, in strut-	
	ture e servizi di carattere sociale: centri residenziali e/o semi-residenziali, so-	
	cio-educativi, terapeutici e di riabilitazione, strutture protette, centri diurni, asili ni-	
	do, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, residenze sanitarie assistenzia-	
	li, centri e servizi di accoglienza, tra cui Centri Respiro, in favore di tutte le persone	
	in momentanea difficoltà o in condizione di svantaggio sociale;	
	- realizzazione, gestione e/o assistenza e animazione in centri di aggregazione gio-	
	vanile, centri di ritrovo, circoli ricreativi, case-albergo, centri sociali, ludoteche ecc.;	
	- ideazione, progettazione e gestione di servizi specifici all'interno di strutture car-	
	cerarie;	
	- servizi di sostegno e accompagnamento alla genitorialità con azioni improntate al-	
	la prevenzione, cura e tutela della famiglia, con particolare attenzione alle proble-	
	matiche di disabilità fisica e psichica e alla conciliazione dei tempi di cura e lavoro	
	per le donne lavoratrici;	
	- gestione di servizi e centri di accoglienza per donne vittime della violenza, abusa-	
	te, maltrattate o in temporanea difficoltà;	
	- gestione di servizi e centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali per mi-	
	nori abusati o maltrattati o in temporanea difficoltà;	
	- assistenza domiciliare diurna e notturna ad anziani, a persone con disabilità, a ma-	
	lati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza o riabilita-	
	zione onde favorire l'esercizio di attività che altrimenti sarebbero precluse;	
	- gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale;	
	- promuovere e attuare, nell'interesse dei soci e delle loro famiglie, nonché dell'inte-	
	ra comunità, convegni, manifestazioni e iniziative di carattere educativo, culturale,	
	ricreativo e mutualistico e quant'altro possa essere ritenuto utile per il coinvolgi-	

	mento e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui problemi	
	sociali;	
	- trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, persone con disabilità fisica e	
	psichica, malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza,	
	sia nel territorio nazionale che estero;	
	- servizio prenotazioni visite specialistiche;	
	- disbrigo pratiche sanitarie e/o amministrative;	
	- percorsi e azioni di accompagnamento effettuati a domicilio presso la famiglia, la	
	scuola o altre strutture, volte all'inserimento sociale della persona disabile median-	
	te attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abi-	
	tazione (case famiglia, comunità alloggio, case protette), alla partecipazione al pro-	
	cesso sociale ed economico;	
	- realizzazione e gestione di sportelli di ascolto, servizi di segretariato sociale, orien-	
	tamento e consulenza legale e/o amministrativa in favore di persone e famiglie in	
	momentanea difficoltà o in condizione di svantaggio sociale, con particolare riguar-	
	do alla promozione di percorsi di advocacy;	
	- progettazione, realizzazione e coordinamento di servizi sociali sul territorio;	
	- gestione di servizi di assistenza di strada, accoglienza, sostegno, cura, accompa-	
	gnamento e integrazione socio-lavorativa per persone senza dimora;	
	- promozione di gruppi di supporto (auto-mutuo aiuto) per persone che vivono di-	
	rettamente o indirettamente lo stesso disagio al fine di mettere in comune le espe-	
	rienze e ottenere un cambiamento attraverso l'aiuto reciproco;	
	- servizi di assistenza, di sostegno educativo, di mediazione familiare e culturale, ef-	
	fezzuati a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture;	
	- promozione e supporto di esperienze di affido familiare e di accoglienza attraver-	

	so incontri e scambi tra famiglie coinvolte;	
	- formazione degli operatori sociali, dei soci e degli stakeholder presenti all'interno	
	della cooperativa;	
	- attività territoriale di prevenzione del disagio sociale e promozione della salute;	
	- attività di prevenzione e cura, di riabilitazione sanitaria e sociale per disabili fisi-	
	ci-psichici e/o sensoriali, minori, anziani, donne in difficoltà, immigrati, senza di-	
	mora e persone in condizione di vulnerabilità mediante servizi sanitari, educativi	
	e/o di riabilitazione;	
	- attività di sensibilizzazione e realizzazione di processi di de-istituzionalizzazione	
	nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, attraverso lo sviluppo di soluzioni alter-	
	native che favoriscano l'autonomia della persona, la libertà ed il benessere psi-	
	co-fisico mediante percorsi di integrazione sociale e vita comunitaria;	
	- azioni di accompagnamento ed educazione al lavoro, di sviluppo di abilità occu-	
	pazionali per persone con diversi tipi di disagio, che hanno lo scopo specifico di	
	creare le condizioni favorevoli alla socializzazione e al reinserimento sociale;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento ed approfon-	
	dimento, culturale e sociale rivolti all'intera comunità territoriale;	
	- assicurare continue occasioni di formazione, di scambio e confronto con altre	
	realità che perseguono le stesse finalità, allo scopo di garantire prestazioni professio-	
	nali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali	
	ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente minori, fami-	
	glie, persone con disabilità e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, e-	
	conomiche e culturali;	
	- attività di progettazione sociale che favoriscono lo sviluppo territoriale attraverso	

	interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione,	
	informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc., nonché servizi di consulenza pro-	
	gettuale per attori che operano negli stessi ambiti di intervento;	
	- promuovere e sviluppare il turismo sociale e culturale anche attraverso l'organiz-	
	zazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;	
	- promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed	
	educativa;	
	- gestire e promuovere analisi, ricerche e dibattiti territoriali nel campo della sanità	
	e delle politiche di welfare per meglio identificare e dare risposte adeguate ai biso-	
	gni cronici ed emergenti;	
	- realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche agricole, fattorie so-	
	ciali, orti sociali, finalizzate alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, crean-	
	do un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona attraverso attività	
	quali pet therapy, ippoterapia, onoterapia ecc;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e attività di carattere cultura-	
	le, ricreativo e sportivo;	
	- realizzazione e gestione di laboratori di cucina e pasticceria, riciclo, arte terapia,	
	musicoterapia, teatro terapia ecc.	
	La società Cooperativa "Semi di Spiga" si prefigge inoltre lo scopo di favorire l'inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività	
	produttive, sociali e di servizi. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabil-	
	mente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	- organizzazione e gestione di servizi quali: biblioteche, cineteche, archivi, musei,	
	scavi, parchi archeologici, storici e naturalistici, strutture monumentali di interesse	

	culturale, storico e artistico.	
	- produzione, preparazione e somministrazione di cibi e bevande e altri servizi atti-	
	nenti la ristorazione (mense scolastiche e aziendali, sagre, chioschi, ecc.)	
	- gestione di impianti di illuminazione pubblica;	
	- gestione di centri Informa giovani;	
	- gestione del servizio idrico integrato;	
	- servizi di manutenzione ordinaria, che hanno la principale finalità di assicurare la	
	piena funzionalità dei beni e servizi di proprietà privata e/o di enti pubblici;	
	- servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione di	
	ambienti civili ed industriali, uffici, condomini, negozi, magazzini, stabilimenti di	
	enti pubblici e privati;	
	- organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, turistiche e sportive e spet-	
	tacoli;	
	- gestione in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e private, atte ad ospi-	
	tare animali randagi e non;	
	- organizzazione e gestione di servizi di mostre, conferenze, fiere e mercati;	
	- organizzare e gestire in convenzione con Enti pubblici o privati, servizi di manu-	
	tenzione del verde pubblico o privato;	
	- attività di gestione dei cimiteri comunali;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di promozione e commercia-	
	lizzazione, assistenza, tutoraggio per nuove iniziative imprenditoriali, associative,	
	sociali;	
	- gestione della raccolta Differenziata dei R.S.U in convenzione con Enti pubblici o	
	privati;	
	- gestione e svolgimento di traslochi, piccoli trasporti, smontaggio e rimontaggio	

	mobili, sgombero cantine, soffitte, garage, appartamenti, uffici, negozi e magazzini;	
	- attività di recupero, riuso e riciclo di beni che non hanno completato il loro ciclo	
	di vita e/o che possono essere destinati ad altro utilizzo;	
	- erogazione servizio di lettura contatori d'acqua per enti comunali;	
	- creazione e gestione di strutture, azioni e misure atte a diffondere e valorizzare il	
	patrimonio culturale e folkloristico;	
	- gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio stori-	
	co-archeologico e paesaggistico - ambientale del territorio;	
	- servizi di infortunistica stradale;	
	- gestione di servizi di corriere express, servizi postali ecc.;	
	- attività di stampa e distribuzione di opuscoli informativi, libri, manifesti o altro ri-	
	guardante le arti grafiche, tipografiche e pubblicitarie, pubblicazioni, diffusione di	
	periodici, di manifesti propagandistici ecc;	
	- gestione di attività turistico alberghiere ed extra alberghiere (Ostelli della gio-	
	ventù, B&B, agriturismi, camping);	
	- gestione parcheggi, autorimesse;	
	- gestione e manutenzione di impianti a destinazione collettiva: spiagge, giardini e	
	parchi, con particolare riguardo all'abbattimento di eventuali barriere architettoni-	
	che preesistenti;	
	- gestione di servizi di promozione del territorio attraverso attività di animazione e	
	ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico e sportivo (tornei, eventi, escursioni, gui-	
	de turistiche, maneggi, ecc.);	
	- promozione e realizzazione di collaborazioni e scambi culturali con associazioni	
	ed enti cooperativi con finalità similari;	
	- installazione e manutenzione di sistemi per la produzione di energia da fonti rin-	

	novabili;	
	- gestione di strutture sportive in genere (palestre, campo di calcio, campi da tennis, ecc.);	
	- servizio di trasporto persone, sia pubblici che privati, adeguati alle persone disabili, esercitando tale attività mediante taxi, autonoleggio da rimessa con conducente, pullman, minibus e scuolabus;	
	- creazione e gestione di laboratori per arti e mestieri (impagliatori, intarsiatori, ceramisti, sarti, restauratori, ecc.);	
	- apertura e gestione negozi per la vendita di prodotti tipici sia gastronomici che di oggettistica;	
	- organizzazione di eventi finalizzati alla vendita e fund raising;	
	- attività di restauro di opere d'arte e immobili sottoposti a tutela.	
	La Società Cooperativa, per il miglior conseguimento delle proprie finalità, può svolgere qualunque altra attività, anche su propria iniziativa, affine e connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernen-	
	ti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'im-	
	presa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	- soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tec-	
	nico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto	
	allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano	
	ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente ai sensi e	
	per gli effetti della l. 381/91;	
	- soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della coo-	
	perativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previ-	
	sto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano	
	in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo am-	
	ministrativo.	

Art. 6 (Categoria speciale di soci)		
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,		
comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-		
colo.		
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare		
un terzo del numero totale dei soci cooperatori.		
(Nel caso di interesse alla formazione).		
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fi-		
ne di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungi-		
mento degli scopi sociali.		
(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).		
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro		
inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli		
scopi sociali.		
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Or-		
gano amministrativo al momento dell'ammissione.		
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni re-		
lative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.		
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso		
superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.		
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo am-		
ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545		
bis e 2476, comma 2, del codice civile.		
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio ap-		
partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-		

	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	(Nel caso di interesse alla formazione)	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo in-	
	serimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il	
	socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-	
	denza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve	
	verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrati-	

	vo domanda scritta che dovrà contenere:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	3. l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	4. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di at-	
	tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.	
	5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, il-	
	lustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono ob-	
	bligati:	
	1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-	
	manda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal li-	
	bro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coo-	
	perativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diver-	
	so da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, op-	
	pure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	3. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	4. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei paga-	
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	

	5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espl	
	spllicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura de-	
	gli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai so-	
	ci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Or-	
	gano amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio ar-	
	bitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla da-	
	ta di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma	
	4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualo-	
	ra sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratui-	

	to del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del so-	
	cio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del ca-	
	pitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti-	
	no gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data	
	del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla So-	
	cietà. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice ci-	
	vile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità	
	di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rappor-	
	to mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamen-	
	to con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in man-	
	canza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	

	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito re-	
	golamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuo-	
	ri dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolven-	
	za della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-	
	di del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono esse-	
	re ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	

59.		
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinque-	
	cento euro e zero centesimi) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emis-	
	sione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclu-	
	sivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che inten-	
	de trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con de-	
	cisione dei soci che devono stabilire:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione;	
	2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del di-	
	ritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	3. il termine minimo di durata del conferimento;	
	4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiora-	

	to in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'e-	
	missione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della preceden-	
	te lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferi-	
	menti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del prece-	
	dente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammis-	

	sione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore no-	
	minale di euro centoventi e centesimi zero (120,00). La quota complessiva detenuta	
	da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il poten-	
	ziamento aziendale;	
	2. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci decedu-	
	ti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 8;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita socia-	
	le né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comuni-	
	cazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento al-	

	l'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al so-	
	cio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la So-	
	cietà deve iscrivere nel libri dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approva-	
	zione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammini-	
	stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previ-	

	sti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civi-	
	le per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riser-	
	ve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appo-	
	stare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risul-	
	tanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destina-	
	zione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti for-	
	me:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il so-	
	cio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	

	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presen-	
	te atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina dell'Organo amministrativo;	
	3. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Col-	
	legio sindacale o del revisore;	
	4. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazio-	
	ne dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscrit-	
	to a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperato-	
	re o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibi-	
	li a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	

	Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 25 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adot-	
	tate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordi-	
	ne del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa vali-	
	damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tut-	
	tavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coo-	
	peratore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collabora-	
	no all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segre-	
	tario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione	

	dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consi-	
	glio di amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazio-	
	ne, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima delle elezioni.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio d'amministra-	
	zione è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 e-	
	sercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente	
	Art. 33 (Compiti degli amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, e-	
	sclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato ese-	
	cutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al consiglio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristi-	
	che effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)		
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la mag-	
	gioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
Art. 35 (Integrazione del consiglio)		
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devo-	
	no ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli Ammini-	
	stratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria am-	
	ministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o	
	il Consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rima-	
	ne in carica fino alla sua sostituzione.	
Art. 36 (Compensi all'amministratore)		
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pare-	

	re del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, te-	
	nendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico	
	o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o	
	da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e pas-	
	sive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Il caso di assenza o d'impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spetta-	
	no al vicepresidente .	
	L'Amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri soci e/o amministratori, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legisla-	
	tive vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei	
	soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei so-	
	ci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	

	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la	
	D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.40, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	1.tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la qualità di socio;	
	2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	3. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesio-	
	ne alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	

Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
Gli arbitri sono in numero di:	
1. uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00. Ai fini della deter-	
minazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
2. tre, per le altre controversie;	
3. nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deci-	
so dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazio-	
ne.	
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Ca-	
mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione	
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circo-	
scrizione ricade la sede della società.	
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere co-	
municata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs	
n. 5/2003.	
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma del-	
l'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano co-	
nosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito	
dalla validità di delibere assembleari.	
Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo	
arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel ca-	
so di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre	
una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	

	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispet-	
	to del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza	
	di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamen-	
	to della Camera arbitrale o di conciliazione della cooperazione.	
	Art. 41 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti,	
	la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitra-	
	le della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momen-	
	to della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquida-	
	tori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 44 (Regolamenti)		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.		
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.		
Art. 46 (Rinvio)		
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.		
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.		
Firmato: Serra Valeria - Giorno Rosaria - Stefano Camilleri.		

(documento firmato digitalmente dal Notaio Stefano Camilleri)